



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente -
 Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -
 Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -
 Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -
 Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO - Rel. Consigliere -

Indennità
servizio estero
computabilità
nella
retribuzione
globale di fatto

R.G.N. 9056/2016

Cron.

Rep.

Ud. 22/02/2022

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA

sul ricorso 9056-2016 proposto da:

FIOCCA ELISA MARIA, elettivamente domiciliata in
 ROMA, VIA GERMANICO N.197, presso lo studio
 dell'avvocato FELICIA D'AMICO, che la rappresenta
 e difende unitamente all'avvocato ALFREDO GALASSO;

- ricorrente -

contro

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E
 L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE,
 in persona del legale rappresentante pro tempore,
 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE

2022

660



DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,
alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8761/2015 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2016 R.G.N.
11607/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.

Rilevato che:

La Corte di Appello di Roma, confermando la
sentenza di primo grado, ha negato che nella
liquidazione delle retribuzioni globali di fatto
dovute per il periodo dal 28.3.2003 al 3.4.2004
alla lavoratrice Fiocca Elisa Maria, in ragione del
giudicato intervenuto sulla illegittimità del
licenziamento alla stessa irrogato per giustificato
motivo soggettivo, andasse computata l'indennità
di servizio estero (cd. ISE).

Per quello che qui rileva, la Corte territoriale,
negata la natura retributiva dell'emolumento ed
affermatane quella indennitaria, connessa alle
particolari modalità della prestazione resa
all'estero (maggior costo della vita e quindi degli
alloggi, servizi, beni di consumo, corso dei cambi,
etc.), rimarcato che la retribuzione globale di
fatto va commisurata a quella che il lavoratore
avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione,



tuttavia, dei compensi eventuali, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi carattere indennitario, ha conseguentemente concluso che nella retribuzione globale di fatto non vada computata l'indennità di servizio estero.

Numero registro generale 9056/2016
Numero sezionale 660/2022
Numero di raccolta generale 8040/2022
Data pubblicazione 11/03/2022

Ha altresì precisato che alla medesima conclusione, quanto alla vicenda specifica in esame, si giunge anche seguendo un diverso *iter* argomentativo.

Il giudice di appello ha infatti evidenziato che la lavoratrice, nel periodo innanzi emarginato, non fruiva affatto della indennità di servizio estero, essendo già stata ritrasferita d'ufficio a Roma, di modo che, evidentemente, detto emolumento non poteva in alcun modo trovare ingresso nel computo della retribuzione globale di fatto.

Soggiungeva, altresì, la Corte territoriale che il trasferimento d'ufficio della lavoratrice in Italia non era stato fatto oggetto di impugnativa giudiziale.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la lavoratrice, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane).

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 171, comma 1, d.P.R. n. 18 del 1967 e dell'art. 23, comma 1, del d. lgs. n. 62 del 1998, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Si sostiene che il concetto di retribuzione globale di fatto è nozione



comprensiva di tutte le poste ed indennità in godimento al momento del licenziamento, prescindendo dalla natura retributiva o indennitaria degli emolumenti ricevuti.

Numero registro generale 9056/2016
Numero sezionale 660/2022
Numero di raccolta generale 8040/2022
Data pubblicazione 11/03/2022

2. Con il secondo motivo viene sanzionato, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti ovvero che la mancata percezione dell'indennità ISE, nel caso di specie, sia stata conseguenza di un trasferimento disposto d'ufficio dal Ministero.

3. Quanto al primo motivo, premesso che la doglianza va esattamente ricollocata nell'alveo del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., anziché nel n. 4, si rileva che il nucleo della questione posta all'attenzione del giudice di legittimità attiene alla computabilità dell'ISE (indennità di servizio estero) ex art. 171 d.P.R. n. 18 del 1967 nella retribuzione globale di fatto.

A tal riguardo, premessa la natura risarcitoria dell'indennità liquidata in conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 19825/2011), quanto alla sua commisurazione, ritiene questa Corte, in adesione al costante orientamento del giudice di legittimità (si vedano, tra le tante, Cass. n. 27750/2020, conf. alla precedente Cass. n. 15066/2015), che la nozione di "retribuzione globale di fatto" non possa che rimandare a quella che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della



prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.

Il concetto di "retribuzione globale di fatto", insomma, rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del "normale" svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all'attività lavorativa svolta, ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, etc.), emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come - ad esempio - quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, etc.

Conclusivamente, nel concetto di retribuzione globale di fatto vanno ricomprese solo le poste retributive e nemmeno tutte, dovendosi, come detto, escludersi quelle aventi carattere occasionale o eccezionale.

Tanto premesso, è evidente che il primo passo a compiersi è verificare la natura della cd. I.S.E. Esclusa la natura corrispettiva e retributiva della stessa, infatti, dovrà anche, alla luce di quanto innanzi, escludersene la computabilità nella retribuzione globale di fatto.

A tal riguardo, sovviene l'insegnamento di Cass. n. 14112/2016 (cui va data continuità), che ha negato la natura retributive dell'indennità di servizio estero in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera.



Ne consegue che, negata la natura corrispettiva e quindi retributiva dell'indennità di cui all'art. 171 d.P.R. n. 18 del 1967, ne va esclusa la rilevanza al fine della commisurazione del parametro risarcitorio in discussione.

Numero registro generale 9056/2016
Numero sezionale 660/2022
Numero di raccolta generale 8040/2022
Data pubblicazione 11/03/2022

Del resto, nella già citata Cass. n. 14112/2016, proprio in un giudizio avente ad oggetto la misura del risarcimento del danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente ritrasferito in Italia, si era già similmente evidenziato che l'indennità ISE non concorre a determinare il danno non patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale.

In alter parole, è irrilevante nel caso in oggetto stabilire se il ritorno in Italia di parte ricorrente fosse stato disposto legittimamente o meno.

Alla luce di quanto innanzi, il primo motivo va rigettato.

4. Del pari è infondato e va rigettato il secondo motivo.

Negata la computabilità dell'ISE nella retribuzione globale di fatto, non ha alcun rilievo la circostanza che la lavoratrice ne godesse o meno in relazione al periodo per cui è causa.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese di lite vengono compensate in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, con riferimento alla natura non retributiva della indennità di



servizio estero, in epoca successiva alla
proposizione del ricorso per cassazione.

Numero registro generale 9056/2016
Numero sezionale 660/2022
Numero di raccolta generale 8040/2022
Data pubblicazione 11/03/2022

P.Q.M.

rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio
di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 22
febbraio 2022.

Il Presidente
Antonio Manna

